

Civile Ord. Sez. 3 Num. 31540 Anno 2018

Presidente: SPIRITO ANGELO

Relatore: MOSCARINI ANNA

Data pubblicazione: 06/12/2018

cc

ORDINANZA

sul ricorso 3214-2016 proposto da:

PETRACCA CARMINE, elettivamente domiciliato in ROMA,
V.APPIA NUOVA 612, presso lo studio dell'avvocato
VIRGINIA IANNUZZI, rappresentato e difeso
dall'avvocato NICOLA IANNARONE giusta procura a
margine del ricorso;

- **ricorrente** -

contro

2018

2129

CONDOMINIO GENERALE PARCO CAPPUCCINI O ABATE , in
persona dell'amministratore p.t., arch. RAFFAELE
COMPIERCHIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
MILANO 49, presso lo studio dell'avvocato ENRICO LA
BRUNA, rappresentato e difeso dall'avvocato LARIO LA

M
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

BRUNA giusta procura a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

nonchè contro

UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA ;

- **intimata** -

avverso la sentenza n. 333/2014 del TRIBUNALE di
AVELLINO, depositata il 11/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 18/07/2018 dal Consigliere Dott. ANNA
MOSCARINI;

M
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

FATTI DI CAUSA

Carmine Petracca convenne davanti al Tribunale di Avellino, con citazione del 14/6/2002, il Condominio Generale Parco Abate della stessa città, esponendo di essere caduto il giorno 16/4/2001, a causa della presenza di neve e fogliame non rimosso, su una strada interna al parco, riportando la frattura del femore sinistro e che la responsabilità dell'incidente era da imputare alla cattiva manutenzione della strada da parte del convenuto. Chiese la condanna del medesimo, in qualità di proprietario della strada, ai sensi dell'art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni. Successivamente in corso di causa, appreso che il condominio non era proprietario della strada, mutò la *causa petendi* chiedendo che il medesimo fosse condannato ai sensi dell'art. 2051 c.c. per non aver esercitato correttamente la custodia su un bene – quale la strada – divenuto pericoloso a causa delle condizioni atmosferiche. Chiese la condanna del convenuto a pagare la somma di € 156.321,78 oltre interessi e rivalutazione. Costitutosi il contraddittorio con il Condominio e con la compagnia di assicurazioni del medesimo, il Tribunale di Avellino, accertato che non risultava provata la presenza di fogliame sulla strada ma solo di residui di neve, sussunse il caso nell'art. 2051 c.c. e ritenne che l'evento dannoso fosse dovuto alla condotta del danneggiato, persona anziana avventuratasi senza precauzioni su una strada ripida ed innevata, la cui condotta doveva ritenersi integrare il caso fortuito interruttivo del nesso di causalità tra la custodia della *res* ed il danno, secondo i principi della causalità adeguata o della regolarità causale. Il giudice specificò che l'applicazione dell'art. 2051 c.c. si giustificava in ragione del fatto che la strada, di per sé non pericolosa, era divenuta tale per effetto di un comportamento straordinario ed eccezionale del danneggiato che aveva interrotto il nesso causale tra la *res* ed il danno.

La Corte d'Appello di Napoli, con ordinanza n. 3856 del 24/6/2015, ha ritenuto che l'appello fosse inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., non avendo una ragionevole probabilità di essere accolto.

Avverso la sentenza del Tribunale e a seguito dell'ordinanza emessa in grado di appello, Carmine Petracca propone ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 348 ter, III co. c.p.c., affidato ad un unico motivo. Il Condominio Generale di Parco Cappuccini resiste con controricorso, illustrato da memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso (violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) censura la sentenza per aver fatto malgoverno delle regole di cui all'art. 2051 c.c. sulla responsabilità da cose in custodia. Ad avviso del ricorrente la sentenza, omettendo di rilevare che il danneggiato aveva assolto all'onere della prova su di sé incombente, relativo al nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, e che, di contro, il responsabile del danno non aveva provato l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale, applicando l'art. 2051 c.c., non si sarebbe conformata alla giurisprudenza di questa Corte. Ad avviso del ricorrente egli avrebbe fatto un uso del bene (strada) del tutto conforme alla natura e alla sua ordinaria destinazione e non sarebbe stata esigibile da parte sua una diligenza superiore alla norma, non integrando il suo comportamento un fatto avente i caratteri della imprevedibilità ed eccezionalità.

1.1 Il motivo è inammissibile. La sentenza ha dimostrato che, dall'istruttoria espletata, ed in particolare dalle prove testimoniali raccolte, era emerso il collegamento dell'evento lesivo non con residui di vegetazione caduta dalle piante e non tempestivamente rimossa ma con la mera presenza della neve e che il comportamento del Petracca, persona anziana avventuratasi sulla stradina in salita ancora innevata,

M

doveva ritenersi fattore eccezionale di verifica del sinistro, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.

La valutazione del giudice di merito, in quanto afferente alla ricostruzione dei fatti, non è sindacabile da questa Corte, sicchè il motivo è radicalmente inammissibile. E la sentenza impugnata ha inteso dare continuità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la volontaria e consapevole esposizione al pericolo da parte del danneggiato, quando esistano agevoli e valide alternative idonee a scongiurare l'eventualità di accadimenti dannosi, comporta l'interruzione del nesso di causalità tra quella situazione e l'evento pregiudizievole che avesse a verificarsi, posto che in tal caso è alla volontà dello stesso danneggiato ed alla sua decisione di correre un pericolo da lui conosciuto e facilmente evitabile che l'evento deve essere ricollegato in nesso eziologico (Cass., n. 10434 del 21/10/1998, Cass, 3, n. 4616 del 10/5/1999; Cass., 3 n. 4308 del 26/3/2002; Cass., 3 n. 10641 del 20/7/2002; Cass., 3, n. 15713 dell'8/11/2002; Cass., 3, n. 472 del 15/1/2003; Cass., 3 n. 6988 dell'8/5/2003; Cass., 3, n. 376 dell'11/1/2005; Cass., 3, n. 21684 del 9/11/2005; Cass., 3, n. 2563 del 6/2/2007; Cass., 3, n. 4279 del 19/2/2008; Cass., 3, n. 11227 dell'8/5/2008; Cass., 3, n. 20427 del 25/7/2008; Cass. 6-3, n. 11023 del 9/5/2018; Cass., 6-3, 8/5/2018 n. 10938).

2. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con le conseguenze sulle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, e sul cd. raddoppio del contributo unificato.


P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione liquidate in € 10.200 (oltre € 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.


Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione
Civile del 18/7/2018

M

Il Presidente
Angelo Spirito



il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



Corte di Cassazione - copia non ufficiale